

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * **Regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, relativo ai controlli sulla conformità delle merci importate da paesi terzi alle norme in materia di sicurezza dei prodotti** 1
- Regolamento (CEE) n. 340/93 della Commissione, del 16 febbraio 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 5
- Regolamento (CEE) n. 341/93 della Commissione, del 16 febbraio 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 7
- * **Regolamento (CEE) n. 342/93 della Commissione, del 16 febbraio 1993, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 6403 originari dell'Indonesia e della Thailandia, beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio** 9
- * **Regolamento (CEE) n. 343/93 della Commissione, del 16 febbraio 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 859/89 recante modalità di applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine** 10
- * **Regolamento (CEE) n. 344/93 della Commissione, del 16 febbraio 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 2047/84 che fissa i centri di intervento del riso diversi da Vercelli** 11
- Regolamento (CEE) n. 345/93 della Commissione, del 16 febbraio 1993, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli 12
- Regolamento (CEE) n. 346/93 della Commissione, del 16 febbraio 1993, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio 15

Commissione

93/99/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1992, recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina ed equina, di carni fresche e di prodotti a base di carne** 17

93/100/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 19 gennaio 1993, che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina ed equina, di carni fresche e di prodotti a base di carne e che abroga le decisioni della Commissione 89/15/CEE e 90/135/CEE** 23

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 339/93 DEL CONSIGLIO**dell'8 febbraio 1993****relativo ai controlli sulla conformità delle merci importate da paesi terzi alle norme in materia di sicurezza dei prodotti**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione (1),

considerando che un prodotto non può essere immesso sul mercato della Comunità se non è conforme alla pertinente regolamentazione e che pertanto gli Stati membri sono responsabili del controllo sulla conformità dei prodotti;

considerando che con la soppressione dei controlli alle frontiere interne della Comunità, conformemente all'articolo 8 A del Trattato, occorre garantire che ciascuno Stato membro agisca, nell'esercizio di tali controlli alle frontiere esterne, secondo modalità analoghe, onde evitare qualsiasi distorsione che possa pregiudicare la sicurezza e la salute;

considerando che, nel rispetto delle competenze e dei mezzi rispettivi delle amministrazioni nazionali interessate, le autorità doganali debbono essere strettamente associate all'esercizio della vigilanza sul mercato e ai sistemi di informazione previsti dalle norme comunitarie e nazionali, nella misura in cui si tratti di prodotti provenienti dai paesi terzi;

considerando in particolare che, qualora le autorità doganali constatino, verificando le operazioni di immissione in libera pratica, che taluni prodotti presentano caratteristiche tali da suscitare un serio dubbio circa l'esistenza di un pericolo grave ed immediato per la salute e la sicurezza, dette autorità debbono poter sospendere la concessione dello svincolo ed informare le autorità nazionali competenti in materia di vigilanza sul mercato, affinché possano prendere le misure appropriate;

considerando che la stessa facoltà deve sussistere anche quando, nelle stesse circostanze, le autorità doganali constatino l'assenza di un documento che deve accompagnare i prodotti e/o l'assenza di una marcatura, peraltro previsti dalle norme comunitarie o nazionali in materia di sicurezza dei prodotti vigenti nello Stato membro in cui viene richiesta l'immissione in libera pratica;

considerando che, a fini di efficienza e coordinamento, occorre che gli Stati membri designino l'autorità o le

autorità nazionali competenti in maniera di vigilanza del mercato che devono essere informate dalle autorità doganali nelle fattispecie summenzionate;

considerando che, ricevute tali informazioni, le autorità competenti devono poter accertare che i prodotti di cui trattasi rispettino le norme comunitarie o nazionali in materia di sicurezza dei prodotti;

considerando nondimeno che le autorità competenti devono intervenire entro un termine sufficientemente breve tenuto conto del serio dubbio sopra evocato e degli impegni internazionali della Comunità, specialmente in materia di controllo di conformità alle norme tecniche;

considerando che, se le autorità nazionali competenti in maniera di vigilanza sul mercato non hanno preso entro questo termine provvedimenti, compresi quelli di natura cautelare, l'immissione in libera pratica dei prodotti di cui trattasi deve essere autorizzata, salvo espletamento delle altre formalità d'importazione;

considerando tuttavia che, per motivi di coerenza, il presente regolamento deve applicarsi solo qualora non esistano nell'ambito delle regolamentazioni comunitarie in materia di sanità e sicurezza norme specifiche sull'organizzazione dei controlli di determinati prodotti alle frontiere;

considerando che l'esercizio di questi controlli deve rispettare, da una parte, il principio di proporzionalità ed essere quindi strettamente funzionale alle esigenze e, dall'altra, gli obblighi imposti dalla convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere, approvata a norme della Comunità con il regolamento (CEE) n. 1262/84 del Consiglio (2);

considerando che, per garantire un alto livello di sicurezza alle operazioni d'importazione, spetta alla Commissione e a ciascuno Stato membro assicurare la trasparenza delle misure di esecuzione del presente regolamento e a tutti gli Stati membri prestarsi reciprocamente tutta l'assistenza necessaria;

(1) GU n. C 329 del 15. 12. 1992, pag. 3.

(2) GU n. L 126 del 12. 5. 1984, pag. 1.

considerando, in particolare, che le autorità doganali devono poter disporre di informazioni adeguate all'esercizio del loro compito, grazie alla conoscenza tanto dei prodotti o categorie di prodotti più particolarmente interessati quanto delle marcature e dei documenti di accompagnamento dei prodotti di cui trattasi;

considerando che occorre assoggettare a costante verifica l'applicazione del presente regolamento, in modo da permetterne gli adeguamenti necessari a garantirne l'efficacia;

considerando che il presente regolamento costituisce parte integrante della politica commerciale comune; che esso si limita a quanto è necessario all'armonioso esercizio dei controlli sulla conformità dei prodotti importati dai paesi terzi alle norme applicabili in materia di sicurezza dei prodotti sul mercato comunitario;

considerando che tali controlli dovrebbero rispettare gli obblighi assunti dalla Comunità, nell'ambito del GATT, per sviluppare gli scambi su una base non discriminatoria, nonché gli obblighi previsti dal codice del GATT sugli ostacoli tecnici agli scambi, secondo il quale l'applicazione di norme non dovrebbe costituire un mezzo per creare ostacoli agli scambi internazionali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- « autorità nazionale competente in materia di vigilanza sul mercato »: l'autorità o le autorità nazionali designate dagli Stati membri e incaricate di eseguire controlli atti a verificare la conformità dei prodotti immessi sul mercato comunitario o nazionale con la pertinente legislazione comunitaria o nazionale loro applicabile;
- « documento di accompagnamento »: qualsiasi documento che deve accompagnare obbligatoriamente e materialmente un prodotto all'atto della sua immissione sul mercato, secondo la vigente legislazione comunitaria o nazionale;
- « marcatura »: qualsiasi marcatura o etichettatura che deve essere obbligatoriamente apposta su un prodotto, secondo la vigente legislazione comunitaria o nazionale, e che attesta la conformità di detto prodotto a tale legislazione;
- « autorità doganali »: le autorità competenti, fra l'altro, per l'applicazione della regolamentazione doganale.

Articolo 2

Le autorità doganali che, nell'ambito dei controlli sulle merci dichiarate ai fini dell'immissione in libera pratica constatano:

- la presenza di un prodotto — o lotto di prodotti — avente caratteristiche tali da suscitare un serio dubbio circa l'esistenza di un pericolo grave ed immediato per la salute o la sicurezza, quando il prodotto sia utilizzato in condizioni normali e prevedibili, e/o,
- l'assenza di un documento che deve accompagnare un prodotto — o lotto di prodotti — ovvero l'assenza di una marcatura, documento o marcatura peraltro previsti dalle pertinenti norme comunitarie o nazionali in materia di sicurezza dei prodotti e in vigore nello Stato membro in cui viene richiesta l'immissione in libera pratica,

sospendono lo svincolo del prodotto — o lotto di prodotti — interessato ed informano quanto prima l'autorità nazionale competente in materia di vigilanza sul mercato.

Articolo 3

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri, le autorità nazionali competenti in materia di vigilanza sul mercato che ha designato quali organi da informare in caso di applicazione dell'articolo 2.

Articolo 4

1. Le autorità nazionali competenti in materia di vigilanza sul mercato devono poter intervenire riguardo ad ogni prodotto il cui svincolo è stato sospeso dalle autorità doganali in forza dell'articolo 2. In assenza di un loro intervento si applica l'articolo 5, secondo comma.
2. Nel caso di merci deperibili, le autorità nazionali competenti in materia di vigilanza sul mercato e le autorità doganali vigilano, nei limiti del possibile, affinché le condizioni di deposito delle merci o di stazionamento dei mezzi di trasporto eventualmente imposte non siano incompatibili con la conservazione delle merci.

Articolo 5

Se le autorità nazionali competenti in materia di vigilanza sul mercato, intervenendo conformemente all'articolo 4, ritengono che il prodotto in oggetto non costituisca un pericolo grave ed immediato per la salute e la sicurezza e/o non possa essere considerato non conforme alle pertinenti norme comunitarie o nazionali in materia di sicurezza dei prodotti, il prodotto in oggetto viene immesso in libera pratica, sempreché siano state rispettate tutte le altre condizioni e formalità relative all'immissione in libera pratica.

Lo stesso avviene se entro tre giorni lavorativi dalla sospensione dello svincolo le autorità doganali che hanno applicato l'articolo 2 non hanno avuto comunicazione dei provvedimenti, compresi quelli di natura cautelare, presi dalle autorità nazionali competenti in materia di vigilanza sul mercato.

Articolo 6

1. Qualora constatino che il prodotto in oggetto rappresenta un pericolo grave ed immediato, le autorità nazionali competenti in materia di vigilanza sul mercato adottano provvedimenti inibitori dell'immissione sul mercato secondo le pertinenti norme comunitarie o nazionali, e chiedono alle autorità doganali di apporre sulla fattura commerciale che accompagna il prodotto e su qualsiasi altro appropriato documento d'accompagnamento una delle seguenti diciture :

- Producto peligroso — no se autoriza su despacho a libre práctica — Reglamento (CEE) n° 339/93 ;
- Farligt produkt — overgang til fri omsætning ikke tilladt — forordning (EØF) nr. 339/93 ;
- Gefährliches Erzeugnis — Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr nicht gestattet — Verordnung (EWG) Nr. 339/93 ;
- επικίνδυνο προϊόν — δεν επιτρέπεται η ελεύθερη κυκλοφορία — Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 ;
- Dangerous product — release for free circulation not authorized — Regulation (EEC) No 339/93 ;
- Produit dangereux — mise en libre pratique non autorisée — règlement (CEE) n° 339/93 ;
- Prodotto pericoloso — immissione in libera pratica non autorizzata — regolamento (CEE) n. 339/93 ;
- Gevaarlijk produkt — het in het vrije verkeer brengen ervan niet toegestaan — Verordening (EEG) nr. 339/93 ;
- Produto perigoso — colocação em livre prática não permitida — Regulamento (CEE) n° 339/93.

2. Qualora constatino che il prodotto in oggetto non rispetta le norme comunitarie o nazionali vigenti in materia di sicurezza dei prodotti, le autorità nazionali competenti in materia di vigilanza sul mercato prendono le misure del caso, incluse, ove necessario, misure di divieto di immissione sul mercato, secondo dette norme ; in caso di divieto di immissione sul mercato, chiedono alle autorità doganali di apporre sulla fattura commerciale che accompagna il prodotto e su qualsiasi altro appropriato documento di accompagnamento una delle seguenti diciture :

- Producto no conforme — no se autoriza su despacho a libre práctica — Reglamento (CEE) n° 339/93 ;
- Ikke overensstemmende produkt — overgang til fri omsætning ikke tilladt — forordning (EØF) nr. 339/93 ;
- Nichtkonformes Erzeugnis — Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr nicht gestattet — Verordnung (EWG) Nr. 339/93 ;
- Ακατάλληλο προϊόν — δεν επιτρέπεται η ελεύθερη κυκλοφορία — Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 ;
- Product not in conformity — release for free circulation not authorized — Regulation (EEC) No 339/93 ;
- Produit non conforme — mise en libre pratique non autorisée — règlement (CEE) n° 339/93 ;

- Prodotto non conforme — immissione in libera pratica non autorizzata — regolamento (CEE) n. 339/93 ;
- Niet-conform produkt — het in het vrije verkeer brengen ervan niet toegestaan — Verordening (EEG) nr. 339/93 ;
- Produto não conforme — colocação em livre prática não permitida — Regulamento (CEE) n° 339/93.

3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola (1) sono applicabili mutatis mutandis.

4. Quando il prodotto considerato sia successivamente dichiarato per una destinazione doganale diversa dall'immissione in libera pratica e a condizione che le autorità nazionali competenti in materia di vigilanza sul mercato non vi si oppongano, le diciture di cui ai paragrafi 1 e 2 vengono apposte, secondo le stesse modalità, anche sui documenti relativi a questa destinazione.

Articolo 7

Il presente regolamento si applica in assenza di disposizioni comunitarie specifiche relative all'organizzazione di controlli alle frontiere di particolari prodotti.

In ogni caso il presente regolamento non si applica nelle fattispecie disciplinate da norme comunitarie relative ai controlli fitosanitari, veterinari, zootecnici e relativi alla protezione degli animali.

Articolo 8

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, e ai fini della sua applicazione, viene definito, secondo la procedura prevista all'articolo 9, l'elenco dei prodotti o delle categorie di prodotti più particolarmente interessati dall'applicazione dell'articolo 2, secondo trattato nei limiti della regolamentazione comunitaria ; questo elenco è stabilito in base all'esperienza e/o alle regole applicabili in materia di sicurezza dei prodotti. Secondo la medesima procedura, l'elenco viene rivisto nei limiti del necessario, in maniera da adeguarlo alle nuove situazioni che risultino dall'esperienza e dall'evoluzione delle norme pertinenti in materia di sicurezza dei prodotti.

Articolo 9

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(1) GU n. L 144 del 2. 6. 1981, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 945/87 (GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 3).

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato il progetto di misure che definiscono o emendano l'elenco dei prodotti o di categorie di prodotti più particolarmente contemplati dall'articolo 2, secondo trattino. Il comitato formula il suo parere su questo progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza delle misure da prendere. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle misure che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri viene attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta misure immediatamente applicabili.

b) Se esse non sono tuttavia conformi al parere del comitato, esse vengono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso :

— la Commissione differisce l'applicazione delle misure da essa decise per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione di cui sopra ;

— il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine previsto al primo trattino.

Articolo 10

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione le caratteristiche delle marcature e dei documenti di accompagnamento dei prodotti definiti all'articolo 1, che sono richiesti dalla regolamentazione comunitaria o dalla propria regolamentazione nazionale, nonché la motivazione delle istruzioni date alle autorità doganali in vista dell'applicazione dell'articolo 2, secondo trattino. La Commissione trasmette immediatamente agli altri Stati membri le comunicazioni ricevute. La prima comunica-

zione avviene entro un termine di due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 11

1. Lo Stato membro che, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, ritenga necessario designare punti di sdoganamento specializzati per il controllo di talune merci, ne informa la Commissione e gli altri Stati membri ; la Commissione tiene un elenco aggiornato dei punti di sdoganamento specializzati e lo rende pubblico.

2. I vincoli connessi con l'obbligo di passare per un punto di sdoganamento specializzato, in forza del paragrafo 1, non debbono essere, per gli operatori economici, sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito, tenuto conto delle circostanze di fatto che possono giustificare tale obbligo.

Articolo 12

Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione le disposizioni prese ai fini della sua esecuzione. La Commissione le comunica agli altri Stati membri.

Articolo 13

Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento e al Consiglio una relazione sulle sue modalità di applicazione, proponendo ogni modifica che ritenga appropriata. Ai fini dell'elaborazione di tale relazione gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni informazione utile sulla maniera in cui essi applicano il presente regolamento e in particolare sulle statistiche relative all'applicazione dell'articolo 6.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore un mese dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 febbraio 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. TRØJBORG

REGOLAMENTO (CEE) N. 340/93 DELLA COMMISSIONE**del 16 febbraio 1993****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3873/92 della Commissione⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il

calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 15 febbraio 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3873/92 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 118.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 febbraio 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	134,62 (2) (3)
0712 90 19	134,62 (2) (3)
1001 10 00	174,07 (1) (3) (10)
1001 90 91	137,94
1001 90 99	137,94 (11)
1002 00 00	148,29 (9)
1003 00 10	124,19
1003 00 20	124,19
1003 00 80	124,19 (11)
1004 00 00	113,38
1005 10 90	134,62 (2) (3)
1005 90 00	134,62 (2) (3)
1007 00 90	135,79 (4)
1008 10 00	44,75 (11)
1008 20 00	77,25 (4)
1008 30 00	34,73 (2)
1008 90 10	(7)
1008 90 90	34,73
1101 00 00	205,30 (8) (11)
1102 10 00	220,33 (8)
1103 11 30	282,78 (8) (10)
1103 11 50	282,78 (8) (10)
1103 11 90	220,57 (8)

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

(9) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.

(10) È riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della decisione 91/482/CEE del Consiglio del 25 luglio 1991, un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1825/91 (GU n. L 166 del 26. 6. 1991, pag. 42).

(11) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 341/93 DELLA COMMISSIONE**del 16 febbraio 1993****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3874/92 della Commissione ⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 15

febbraio 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 121.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 febbraio 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	2	3	4	5
0709 90 60	0	0,63	0,63	3,00
0712 90 19	0	0,63	0,63	3,00
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	1,03	1,03	0
1001 90 99	0	1,03	1,03	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 20	0	0	0	0
1003 00 80	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	0,63	0,63	3,00
1005 90 00	0	0,63	0,63	3,00
1007 00 90	0	0	0	6,25
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	5,31
1008 90 90	0	0	0	5,31
1101 00 00	0	1,44	1,44	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	2	3	4	5	6
1107 10 11	0	1,83	1,83	0	0
1107 10 19	0	1,37	1,37	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 342/93 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 1993

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 6403 originari dell'Indonesia e della Thailandia, beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato, per il 1993, dal regolamento (CEE) n. 3917/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3831/90, è concessa la sospensione dei dazi doganali per il 1993 a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per i prodotti del codice NC 6403 originari dell'Indonesia e della Thailandia il massimale individuale è fissato a 4 410 000 ECU; che in data 22 gennaio 1993 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari dell'Indonesia e della Thailandia hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti dell'Indonesia e della Thailandia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 20 febbraio 1993, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90 per il 1993, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dell'Indonesia e della Thailandia,

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.0670	6403	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1993.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 343/93 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 859/89 recante modalità di applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,considerando che il regolamento (CEE) n. 859/89 della Commissione, del 29 marzo 1989, recante modalità di applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3891/92 ⁽⁴⁾, ha previsto in particolare le modalità relative alla procedura di gara;

considerando che le misure classiche di intervento a favore dei bovini adulti sono state affiancate da un nuovo regime facoltativo di intervento per le carcasse leggere e che pertanto, in determinate circostanze, le carcasse di peso compreso tra 150 e 200 kg possono essere offerte nel quadro di entrambi i regimi; che l'applicazione dei coefficienti previsti dall'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 859/89 può comportare il pagamento di un prezzo maggiore per carni di qualità inferiore offerte nel quadro del regime applicabile alle carcasse leggere anziché nel quadro del regime di intervento classico; che, per evitare il prodursi di tale situazione, che sarebbe contraria agli obiettivi perseguiti nel quadro della riforma della politica agricola comune, occorre sospendere la suddetta disposizione per quanto riguarda le carcasse di peso compreso tra 150 e 200 kg;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1993.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 859/89, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

• 2. Qualora, nel quadro di una gara a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68, le qualità prese in consegna siano diverse dalla qualità R 3, il prezzo versato all'aggiudicatario viene corretto applicando un coefficiente correttore applicabile alla qualità acquisita, indicato nell'allegato IV.

Tuttavia, il disposto del primo comma non si applica alle carcasse di peso compreso tra 150 e 200 kg. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dalla seconda gara del mese di febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 91 del 4. 4. 1989, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 57.

REGOLAMENTO (CEE) N. 344/93 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 2047/84 che fissa i centri di intervento del riso diversi da Vercelli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,considerando che i centri di intervento sono stati stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2047/84 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2790/91 ⁽⁴⁾; che in seguito alle consultazioni previste dall'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1418/76, è opportuno modificare l'elenco dei suddetti centri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2047/84 la rubrica « 2 Italia » è sostituita dal testo seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1993.

• Regioni	Centri d'intervento
Novara	Casalvolone Vespolate
Oristano	Oristano
Pavia	Corteolona Međe Lomellina Palestro S. Angelo Lomellina Gamboldò
Vercelli	Dessana Fontanetto Po Formigliana Trino Vercellese Arborio »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 190 del 18. 7. 1984, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 269 del 25. 9. 1991, pag. 15.

REGOLAMENTO (CEE) N. 345/93 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 1993

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 1035/72, entro i limiti necessari per consentire un'esportazione economicamente importante, la differenza tra i prezzi praticati nel commercio internazionale per i prodotti contemplati in detto articolo e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2518/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che stabilisce nel settore degli ortofrutticoli le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2455/72⁽⁴⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione o delle prospettive di evoluzione dei prezzi degli ortofrutticoli e delle disponibilità sul mercato della Comunità, da un lato, e dei prezzi praticati nel commercio internazionale, dall'altro; che si deve altresì tener conto delle spese di cui alla lettera b) dello stesso articolo, nonché dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2518/69, i prezzi sul mercato della Comunità sono stabiliti tenuto conto dei prezzi che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione; che i prezzi nel commercio internazionale devono essere stabiliti tenuto conto dei corsi e dei prezzi di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo;

considerando che la situazione nel commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per un determinato prodotto secondo la sua destinazione;

considerando che i pomodori, i limoni freschi, le arance dolci fresche e le mele delle categorie Extra I e II delle norme comuni di qualità, le mandorle, le nocciole e le noci in guscio possono attualmente essere oggetto di esportazioni economicamente importanti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE)n. 3534/92⁽⁶⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità e le Repubbliche di Serbia e del Montenegro; che questo divieto non si applica in taluni casi, autorizzati a determinate condizioni dagli articoli 2 e 3 di detto regolamento; che occorre tenerne conto nel fissare le restituzioni;considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁷⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione⁽⁸⁾;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati o alle sue prospettive di evoluzione, in particolare ai corsi e ai prezzi degli ortofrutticoli nella Comunità e nel commercio internazionale, conduce a fissare le restituzioni conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che, per quanto riguarda il Portogallo, l'atto di adesione ha istituito un regime di transizione per tappe;

considerando che, a decorrere dall'inizio della seconda tappa di transizione, ossia dal 1° gennaio 1991, al momento della fissazione delle restituzioni per il Portogallo è opportuno, conformemente all'articolo 255 dell'atto di adesione, tener conto delle differenze di prezzo economicamente giustificate per ciascuno dei prodotti di cui trattasi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli sono fissate come indicato nell'allegato del presente regolamento, rispettivamente nella colonna I per il Portogallo e nella colonna II per gli altri Stati membri.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 17.⁽⁴⁾ GU n. L 266 del 25. 11. 1972, pag. 7.⁽⁵⁾ GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.⁽⁶⁾ GU n. L 358 dell'8. 12. 1992, pag. 16.⁽⁷⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 17.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 febbraio 1993, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

<i>(ECU/100 kg peso netto)</i>				<i>(ECU/100 kg peso netto)</i>			
Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni (2)		Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni (2)	
		Portogallo (I)	Altri Stati membri (II)			Portogallo (I)	Altri Stati membri (II)
0702 00 10 100	04	1,19	4,50	0806 10 11 900	—	—	—
0702 00 10 900	—	—	—	0806 10 15 200	04	—	—
0702 00 90 100	04	1,19	4,50	0806 10 15 900	—	—	—
0702 00 90 900	—	—	—	0806 10 19 200	04	—	—
0802 12 90 000	04	9,67	9,67	0806 10 19 900	—	—	—
0802 21 00 000	04	11,30	11,30	0808 10 31 100	—	—	—
0802 22 00 000	04	21,80	21,80	0808 10 31 910	02	4,27	8,00
0802 31 00 000	04	14,00	14,00	0808 10 31 990	—	—	—
0805 10 11 200	01	7,24	11,00	0808 10 33 100	—	—	—
0805 10 11 900	—	—	—	0808 10 33 910	02	4,27	8,00
0805 10 15 200	01	7,24	11,00	0808 10 33 990	—	—	—
0805 10 15 900	—	—	—	0808 10 39 100	—	—	—
0805 10 19 200	01	7,24	11,00	0808 10 39 910	02	4,27	8,00
0805 10 19 900	—	—	—	0808 10 39 990	—	—	—
0805 10 21 200	01	7,24	11,00	0808 10 51 100	—	—	—
0805 10 21 900	—	—	—	0808 10 51 910	02	4,27	8,00
0805 10 25 200	01	7,24	11,00	0808 10 51 990	—	—	—
0805 10 25 900	—	—	—	0808 10 53 100	—	—	—
0805 10 29 200	01	7,24	11,00	0808 10 53 910	02	4,27	8,00
0805 10 29 900	—	—	—	0808 10 53 990	—	—	—
0805 10 31 200	01	7,24	11,00	0808 10 59 100	—	—	—
0805 10 31 900	—	—	—	0808 10 59 910	02	4,27	8,00
0805 10 35 200	01	7,24	11,00	0808 10 59 990	—	—	—
0805 10 35 900	—	—	—	0808 10 81 100	—	—	—
0805 10 39 200	01	7,24	11,00	0808 10 81 910	02	4,27	8,00
0805 10 39 900	—	—	—	0808 10 81 990	—	—	—
0805 10 41 200	01	7,24	11,00	0808 10 83 100	—	—	—
0805 10 41 900	—	—	—	0808 10 83 910	02	4,27	8,00
0805 10 45 200	01	7,24	11,00	0808 10 83 990	—	—	—
0805 10 45 900	—	—	—	0808 10 89 100	—	—	—
0805 10 49 200	01	7,24	11,00	0808 10 89 910	02	4,27	8,00
0805 10 49 900	—	—	—	0808 10 89 990	—	—	—
0805 20 50 100	—	—	—	0809 30 10 100	03	—	—
0805 20 50 900	—	—	—	0809 30 10 900	03	—	—
0805 30 10 100	04	5,92	13,50	0809 30 90 100	03	—	—
0805 30 10 900	—	—	—	0809 30 90 900	—	—	—
0806 10 11 200	04	—	—				

(1) Per le destinazioni seguenti:

01 Austria, Svizzera, Finlandia, Svezia, Groenlandia, Norvegia, Islanda, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Ungheria, Romania, Bulgaria, Albania, Estonia, Lettonia, Lituania, Armenia, Azerbaigian, Belarus, Georgia, Kazachstan, Kirghizstan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia,

02 Svezia, Norvegia, Islanda, Austria, isole Færøer, Finlandia, Groenlandia, Malta, Siria, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Ungheria, Romania, Bulgaria, Albania, Estonia, Lettonia, Lituania, Armenia, Azerbaigian, Belarus, Georgia, Kazachstan, Kirghizstan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador, Colombia, i paesi e territori africani escluso il Sudafrica, i paesi della penisola arabica [Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati Arabi Uniti (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaywayn, Fujayrah, Ras al-Khaymah), Kuwait e Yemen], Iran e Giordania,

03 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e dell'Austria,

04 tutte le destinazioni.

(2) Le restituzioni all'esportazione verso le Repubbliche di Serbia e del Montenegro possono essere concesse unicamente nell'ambito degli aiuti umanitari forniti da organismi caritativi che rispondano alle condizioni precisate all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio.

REGOLAMENTO (CEE) N. 346/93 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 1993

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3814/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 29/93 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 336/93⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 29/93 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 15 febbraio 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 5 del 9. 1. 1993, pag. 14.⁽⁵⁾ GU n. L 38 del 16. 2. 1993, pag. 24.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 febbraio 1993, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo ⁽¹⁾
1701 11 10	39,27 ⁽¹⁾
1701 11 90	39,27 ⁽¹⁾
1701 12 10	39,27 ⁽¹⁾
1701 12 90	39,27 ⁽¹⁾
1701 91 00	45,04
1701 99 10	45,04
1701 99 90	45,04 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione.

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

⁽³⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991. Tuttavia è riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della suddetta decisione un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1870/91.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1992

recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina ed equina, di carni fresche e di prodotti a base di carne

(93/99/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia veterinaria che regolano il movimento e l'importazione di equini dai paesi terzi⁽³⁾, modificata dalla decisione 92/130/CEE della Commissione⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che la decisione 79/542/CEE⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione 92/376/CEE della Commissione⁽⁶⁾, reca un elenco di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di animali della specie bovina e suina, di equidi, di carni fresche e di prodotti a base di carne;

considerando che, a seguito di una ispezione veterinaria della Comunità, le condizioni zoonositarie e la struttura dei servizi veterinari della Bielorussia, Estonia, Lettonia, Lituania e Russia risultano soddisfacenti; che le compe-

tenti autorità veterinarie hanno fornito le garanzie necessarie; che è pertanto possibile tener conto di questi paesi per quanto riguarda le importazioni di animali della specie bovina e suina, di carni fresche e di prodotti a base di carne; che occorre pertanto modificare l'elenco riportato nell'allegato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio;

considerando che la direttiva 91/688/CEE del Consiglio⁽⁷⁾ stabilisce misure sanitarie supplementari nei confronti della peste suina classica; che è opportuno adottare misure sanitarie supplementari, vale a dire la proibizione d'importazione di carni fresche di cinghiale, nei confronti di quei paesi che continuano a vaccinare contro la peste suina classica e di conseguenza modificare l'elenco nell'allegato della decisione 79/542/CEE del Consiglio;

considerando che alcune garanzie non sono state fornite dall'Ucraina nonostante una missione veterinaria comunitaria abbia avuto luogo in questo paese; che è pertanto necessario prendere in considerazione tali paesi per quanto riguarda le importazioni di equidi e di conseguenza modificare l'elenco nell'allegato della decisione 79/542/CEE del Consiglio;

considerando che sono avvenuti cambiamenti politici nella precedente Repubblica iugoslava ed è quindi necessario modificare di conseguenza l'elenco dell'allegato della decisione 79/542/CEE del Consiglio;

considerando che le misure adottate in questa decisione sono in conformità al parere del comitato veterinario permanente,

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.

⁽⁴⁾ GU n. L 47 del 22. 2. 1992, pag. 26.

⁽⁵⁾ GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU n. L 197 del 16. 7. 1992, pag. 70.

⁽⁷⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 18.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 3

Articolo 1

L'allegato alla decisione 79/542/CEE è sostituito dall'allegato di questa decisione.

Questa decisione è indirizzata agli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1992.

Articolo 2

La presente decisione è riesaminata anteriormente al 31 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

Paesi	Carni fresche e prodotti a base di carne				Carni fresche	Animali vivi		Osservazioni	
	Animali domestici				Animali selvatici	B	S	Carni fresche	Prodotti a base di carne
	B	O/C	S	S/P	F/P				
Albania		x	x	x					
Argentina	x	x		x		x	x		(¹)
Australia	x	x	x	x	x	x	x		
Austria	x	x	x	x	x	x	x		
Belize	x			x					(¹)
Bielorussia	x	x	x	x	x	x	x	(¹)	(¹)
Bosnia-Erzegovina	x	x	x	x	x	x	x	(¹)	(¹)
Botswana	x	x		x	x			(¹) (²)	(¹)
Brasile	x	x		x					(¹)
Bulgaria	x	x	x	x	x	x	x	(¹)	(¹)
Canada	x	x	x	x	x	x	x		
Cecoslovacchia	x	x	x	x	x	x	x	(¹)	(¹)
Cile	x	x		x	x			(¹)	(¹)
Cina (Repubblica popolare)			x	x	x			(¹)	(¹)
Cipro	x	x	x	x	x		x		
Colombia	x			x					(¹)
Costarica	x			x					(¹)
Croazia	x	x	x	x	x	x	x	(¹)	(¹)
Cuba	x			x					(¹)
El Salvador	x	x		x					(¹)
Estonia	x	x	x	x	x	x	x	(¹)	(¹)
Etiopia									(¹)
Finlandia	x	x	x	x	x	x	x		
Groenlandia	x	x		x	x			(¹)	(¹)
Guatemala	x			x					(¹)
Honduras	x			x					(¹)
Hong Kong									(¹)
India									(¹)
Islanda	x	x	x	x	x	x	x		
Israele				x					(¹)
Iugoslavia	x	x	x	x	x	x	x	(¹)	(¹)
Kenia									(¹)
Lettonia	x	x	x	x	x	x	x	(¹)	(¹)
Lituania	x	x	x	x	x	x	x	(¹)	(¹)
Madagascar	x	x		x					(¹)
Malta	x		x	x		x	x		(¹)
Marocco				x					(¹)
Maurizio									(¹)
Messico	x			x					(¹)
Namibia	x	x		x	x			(¹) (²)	(¹)
Nicaragua	x			x					(¹)
Norvegia	x	x	x	x	x	x	x		
Nuova Zelanda	x	x	x	x	x	x	x		
Panama	x			x					(¹)
Paraguay	x	x		x					(¹)
Polonia	x	x	x	x	x	x	x	(¹)	(¹)
Romania	x	x	x	x	x	x	x	(¹)	(¹)
Russia	x	x	x	x	x	x	x	(¹) (²)	(¹)

Paesi	Carni fresche e prodotti a base di carne				Carni fresche	Animali vivi		Osservazioni	
	Animali domestici				Animali selvatici	B	S	Carni fresche	Prodotti a base di carne
	B	O/C	S	S/P	F/P				
Singapore									(³)
Slovenia	x	x	x	x	x	x	x	(¹)	(³)
Sudafrica	x	x	x	x	x			(¹) (²)	(³)
Svezia	x	x	x	x	x	x	x		
Svizzera	x	x	x	x	x	x	x		
Swaziland	x			x	x			(¹) (²)	(³)
Tailandia									(³)
Tunisia									(³) (⁴)
Turchia				x					(³)
Ungheria	x	x	x	x	x	x	x		
USA	x	x	x	x	x	x	x		
Uruguay	x	x		x					(³)
Zimbabwe	x								(³)

B: bovini (compreso il bufalo)

O/C: ovini/caprini

S: suini

S/P: solipedi

F/P: fissipedi

x: importazione autorizzata

Osservazioni:

(¹) Escluse le carni di suini selvatici.

(²) Escluse le carni non disossate e le frattaglie di fissipedi selvatici.

(³) Nonostante le restrizioni figuranti nell'elenco, è autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne sottoposti a un trattamento termico in un contenitore ermeticamente chiuso fino a un valore $F_0 \geq 3$.

(⁴) Nonostante le restrizioni specificate nell'elenco, è autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico fino al raggiungimento di una temperatura di almeno 80 °C al centro della massa.

COLONNA SPECIALE RISERVATA AGLI EQUIDI

PARTE I	
Paesi	Equidi
Algeria	×
Argentina	×
Australia	×
Austria	×
Bielorussia	×
Brasile	×
Bosnia-Erzegovina	×
Bulgaria	×
Canada	×
Cecoslovacchia	×
Cile	×
Cipro	×
Colombia	×
Croazia	×
Estonia	×
Finlandia	×
Groenlandia	×
Islanda	×
Israele	×
Iugoslavia	×
Lettonia	×
Lituania	×
Malta	×
Marocco	× ⁽¹⁾
Maurizio	×
Messico	×
Norvegia	×
Nuova Zelanda	×
Paraguay	×
Polonia	×
Romania	×
Russia	×
Slovenia	×
Sudafrica	× ⁽¹⁾
Svezia	×
Svizzera	×
Tunisia	×
Ungheria	×
Uruguay	×
USA	×

(¹) Finché non verranno adottate disposizioni specifiche a norma dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE, agli Stati membri è fatto divieto di importare equidi provenienti da questo paese.

PARTE II	
Paesi	Cavalli registrati
Bahrein	x
Barbados	x
Bermuda	x
Bolivia	x
Costarica	x
Cuba	x
Ecuador	x
Egitto	x
Emirati Arabi Uniti	x
Hong Kong	x
Giamaica	x
Giappone	x
Giordania	x
Kuwait	x
Libia	x
Oman	x
Perù	x
Turchia	x
Venezuela	x

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 1993

che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina ed equina, di carni fresche e di prodotti a base di carne e che abroga le decisioni della Commissione 89/15/CEE e 90/135/CEE

(93/100/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina, di carni fresche e di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

vista la direttiva 86/469/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1986, relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,

vista la direttiva 88/146/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1988, concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che la decisione 79/542/CEE del Consiglio⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione 93/99/CEE della Commissione⁽⁶⁾, stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina ed equina, di carni fresche e di prodotti a base di carne;

considerando che, con decisione 89/15/CEE della Commissione⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla decisione 91/487/CEE⁽⁸⁾, gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali vivi e di carni fresche dai paesi terzi che offrono determinate garanzie quanto all'individuazione di residui di sostanze ad azione ormonica negli animali e nelle carni;

considerando che la decisione 90/135/CEE della Commissione⁽⁹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 91/486/CEE⁽¹⁰⁾, tiene conto dei piani che definiscono le garanzie offerte da taluni paesi terzi riguardo all'individua-

zione di residui di sostanze diverse da quelle ad azione ormonica;

considerando che, nel mercato interno, la libera circolazione degli animali vivi e dei prodotti di origine animale implica l'esecuzione di controlli veterinari all'importazione da paesi terzi presso il punto di entrata nel territorio della Comunità;

considerando che la facilità di comunicazione delle informazioni e la trasparenza sono indispensabili ai fini del corretto funzionamento del nuovo sistema;

considerando che, a tale scopo, è necessario unificare i vari elenchi di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali vivi e di carni fresche e elencare i paesi terzi conformemente al codice standard internazionale (codice ISO);

considerando che occorre prendere in debita considerazione le garanzie fornite dalle autorità competenti di taluni Stati membri circa l'utilizzazione di sostanze ad azione ormonica a fini di ingrasso degli animali;

considerando che il divieto di utilizzare sostanze ad azione ormonica a fini d'ingrasso si applica per gli animali vivi da macello; che, non vi è motivo per applicare tale divieto in ordine agli equidi da riproduzione e da produzione e di cavalli iscritti nei libri genealogici, provenienti dai paesi da cui è autorizzata l'importazione di equidi;

considerando che si deve altresì tener conto della regionalizzazione di taluni paesi terzi, stabilita dalla decisione 92/160/CEE della Commissione⁽¹¹⁾, modificata dalla decisione 92/161/CEE⁽¹²⁾;

considerando che è inoltre necessario prendere in considerazione le importazioni di ovini e caprini da paesi terzi;

considerando che alcuni Stati membri importano ovini vivi per la macellazione immediata, in provenienza dall'Albania e che è dunque necessario autorizzare, come misura transitoria, il proseguimento di certe importazioni direttamente verso gli Stati membri interessati fino a che la Commissione abbia realizzato una missione veterinaria; che è necessario stabilire la data limite del 1° luglio 1993 per tali importazioni;

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

(2) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

(3) GU n. L 275 del 26. 9. 1986, pag. 36.

(4) GU n. L 70 del 16. 3. 1988, pag. 16.

(5) GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.

(6) Vedi pagina 17 della presente Gazzetta ufficiale.

(7) GU n. L 8 dell'11. 1. 1989, pag. 11.

(8) GU n. L 260 del 17. 9. 1991, pag. 15.

(9) GU n. L 76 del 22. 3. 1990, pag. 24.

(10) GU n. L 260 del 17. 9. 1991, pag. 13.

(11) GU n. L 71 del 18. 3. 1992, pag. 27.

(12) GU n. L 71 del 18. 3. 1992, pag. 29.

considerando che alcune garanzie sono state inviate dalle competenti autorità dell'Ucraina e della Lituania e che pertanto è opportuno, in primo luogo, aggiungere l'Ucraina e la Lituania sulla lista, per l'introduzione nel territorio della Comunità di equidi;

considerando che gli Stati membri devono autorizzare l'importazione da paesi terzi di animali e di prodotti di origine animale di cui alla presente decisione soltanto se detti animali o prodotti rispondono alle norme sanitarie a cui sono soggette le importazioni dal paese terzo di provenienza;

considerando che occorre modificare conseguentemente la decisione 79/542/CEE della Commissione e abrogare le decisioni della Commissione 89/15/CEE e 90/135/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 79/542/CEE è modificata come segue:

1) Il titolo è sostituito dal testo seguente:

« Decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di equidi nonché di carni fresche e di prodotti a base di carne ».

2) All'articolo 1, paragrafo 3, le lettere a) e b) sono sostituite dal testo seguente:

« 3. Fatta salva la decisione 92/160/CEE,

a) gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi dai paesi terzi o dalle parti di paesi terzi figuranti nella parte 1 dell'allegato;

b) gli Stati membri autorizzano l'ammissione temporanea nella Comunità di cavalli iscritti in registri genealogici e provenienti dai paesi terzi o dalle parti di paesi terzi figuranti nella parte 2 dell'allegato, ovvero la loro reintroduzione nella Comunità dopo l'esportazione temporanea verso tali paesi terzi o parti di paesi terzi. »

3) All'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

« 4. Gli Stati membri autorizzano le importazioni di animali vivi, in particolare di equidi destinati alla macellazione nonché di carni fresche e di prodotti a base di carne solamente dai paesi terzi o dalle parti di paesi terzi che figurano sull'elenco contenuto nella parte 1 dell'allegato e in conformità alle disposizioni concernenti le garanzie relative ai residui. »

4) L'allegato è sostituito dall'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Le decisioni 89/15/CEE e 90/135/CEE sono abrogate.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

PARTE 1

ANIMALI VIVI, CARNI FRESCHE E PRODOTTI A BASE DI CARNE

Paese codice ISO	Paese	Carni fresche e prodotti carni				Carni fresche		Animali vivi				Osservazioni particolari				Paese codice ISO	
		Domestici				Selvatici		B	O/C	S	E	Carni fresche	Prodotti carni	Animali vivi	Residui		
		B	O/C	S	E	A	E										
AL	Albania	0	X	X	X	0	X	0	X	0	X	0	0	0	0	0	AL
AR	Argentina	X	X	0	X	X	X	0	X	X	X	X	X	0	XR	0	AR
AT	Austria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	XR	XR	AT
AU	Australia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	XR	XR	AU
BG	Bulgaria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	XR	XR	BG
BR	Brasile	X	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	X	XR	XR	BR
BW	Botswana	X	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	0	XR	XR	BW	
BY	Bielarussia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	BY
BZ	Belize	X	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	0	0	0	0	BZ
CA	Bosnia-Herzegovina	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	CA
CH	Canada	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	XR	XR	CH
CL	Swizzera	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	XR	XR	CL
CN	Cile	X	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	0	0	0	0	CN
CO	Cina (Repubblica popolare)	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	0	0	0	0	CO
CR	Colombia	X	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	0	0	0	0	CR
CS	Costarica	X	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	0	0	0	0	CS
CU	Cecoslovacchia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	XR	XR	XR	CU
CY	Cuba	X	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	0	0	0	0	CY
DZ	Cipro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	DZ
EE	Algeria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EE
ET	Estonia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	ET
FI	Etiopia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FI
GL	Finlandia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	XR	XR	XR	GL
GT	Groenlandia	X	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	0	0	0	0	GT
HK	Guatemala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HK
HN	Hong Kong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HN
HR	Honduras	X	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	0	0	0	0	HR
HU	Croazia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	XR	XR	XR	HU
HU	Ungheria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	XR	XR	XR	HU

Paese codice ISO	Paese	Carni fresche e prodotti carni				Carni fresche		Animali vivi				Osservazioni particolari				Paese codice ISO
		Domestici		E	A	Selvatici		B	O/C	S	E	Carni fresche	Prodotti carni	Animali vivi	Residui	
		B	O/C			S	E									
IL	Israele	X	O	X	O	X	O	O	O	O	X	(¹)	(¹)		O	IL
IN	India	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	(²)	(²)		O	IN
IS	Islanda	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				XR	IS
KE	Kenia	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	(¹)	(¹)		O	KE
LI	Lituania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(¹)	(¹)		(d)	LI
LV	Lettonia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				O	LV
MA	Marocco	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	(²)	(²)		O	MA
MG	Madagascar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				XR	MG
MT	Malta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				XR	MT
MU	Maurizio	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	(²)	(²)		O	MU
MX	Messico	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				XR	MX
NA	Namibia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(¹)	(¹)		XR	NA
NI	Nicaragua	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				O	NI
NO	Norvegia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				XR	NO
NZ	Nuova Zelanda	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				XR	NZ
PA	Panama	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				O	PA
PL	Polonia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(¹)	(¹)		XR	PL
PY	Paraguay	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				XR	PY
RO	Romania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(¹)	(¹)		XR	RO
RU	Russia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(¹)	(¹)		XR	RU
SE	Svezia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(¹)	(¹)		O	SE
SG	Singapore	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O				XR	SG
SI	Slovenia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(¹)	(¹)		O	SI
SV	El Salvador	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				O	SV
SZ	Swaziland	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(¹)	(¹)		O	SZ
TH	Thailandia	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O				XR	TH
TN	Tunisia	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	(¹)	(¹)		O	TN
TR	Turchia	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O				O	TR
UA	Ucraina	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O				O	UA
US	Stati Uniti d'America	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(¹)	(¹)		(d)	US
UY	Uruguay	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				XR(c)	UY
YU	Repubbliche iugoslave	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				XR	YU
ZA	Sudafrica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(¹)	(¹)		XR	ZA
ZW	Zimbabwe	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				XR	ZW

- B: Bovini (compresi bufali)
 O/C: Ovini/capri
 S: Suini
 A: Artiodattili
 E: Equini
 X: Autorizzati in linea di massima
 O: Non autorizzati

Osservazioni particolari

- (1) Escluse le carni di cinghiale.
 (2) Escluse le carni con osso e le frattaglie di artiodattili selvatici.
 (3) Fatte salve le eventuali restrizioni indicate nell'elenco di cui sopra, sono autorizzati i prodotti carni sottoposti a trattamento termico in recipienti ermeticamente sigillati fino a raggiungere un valore F_0 non superiore a 3.
 (4) Fatte salve le eventuali restrizioni indicate nell'elenco di cui sopra, sono autorizzati i prodotti carni sottoposti a trattamento termico fino a raggiungere una temperatura centrale di almeno 80 ° C.
 (5) Gli Stati membri possono importare equini soltanto in conformità con la decisione 92/160/CEE della Commissione relativa alla regionalizzazione.
 (6) Finché non siano state adottate disposizioni specifiche a norma dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE, gli Stati membri non sono autorizzati ad importare equini in provenienza da questo paese.
 (7) Gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di ovini vivi destinati alla macellazione immediata, in provenienza da questo paese a destinazione diretta dal loro territorio, fino al 1° luglio 1993.

Note complementari

- XR: La Commissione ha approvato il piano concernente i residui di sostanze ad azione tirostatica, estrogenica o gestagenica, nonché di sostanze diverse da quelle ad azione armonica, negli animali vivi e nelle carni fresche. Gli equidi, diversi dagli equidi da macello, potranno essere importati senza che il paese terzo interessato sia obbligato a presentare un piano.
- (a) Le importazioni di carni bovine destinate all'alimentazione umana sono limitate alle carni di vacche utilizzate esclusivamente per la produzione di latte.
 (b) Le importazioni di bovini vivi sono limitate agli animali da riproduzione e ai vitelli da ingrasso di meno di 15 giorni.
 (c) Le importazioni di carni bovine destinate all'alimentazione umana sono limitate alle carni:
 i) di vacche utilizzate esclusivamente per la produzione di latte, oppure
 ii) — che rispondono alle condizioni convenute tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità economica europea e
 — che siano state ottenute da animali provenienti da allevamenti riconosciuti dalla Commissione, presso macelli abilitati alla produzione di carni fresche, i cui nominativi siano stati appositamente comunicati dalla Commissione agli Stati membri.
- (d) Per le importazioni di cavalli vivi da macello, sono state fornite garanzie sufficienti a giustificare l'importazione.

PARTE 2

COLONNA SPECIALE PER I CAVALLI REGISTRATI

Paese codice ISO	Paese	Cavalli registrati	Osservazioni
AE	Emirati Arabi Uniti	x	
BB	Barbados	x	
BH	Bahreïn	x	
BM	Bermuda	x	
BO	Bolivia	x	
CO	Colombia	x	(¹)
CR	Costarica	x	(¹)
CU	Cuba	x	
EC	Ecuador	x	(¹)
EG	Egitto	x	(¹)
HK	Hong Kong	x	
JM	Giamaica	x	
JO	Giordania	x	
JP	Giappone	x	
KW	Kuwait	x	
LY	Libia	x	
OM	Oman	x	
PE	Perù	x	(¹)
TR	Turchia	x	(¹)
VE	Venezuela	x	(¹)

x = Autorizzati in linea di massima.

(¹) Gli Stati membri possono importare equini soltanto in conformità con la decisione 92/160/CEE relativa alla regionalizzazione.